

N. 7.782 di rep.

N. 4.057 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Gestione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 13 (tredici)

del mese di maggio

alle ore 8,00 (otto).

In Milano, nella casa in via Monte di Pietà n. 8, presso la sede secondaria di *Intesa Sanpaolo S.p.A.*

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Beltratti Andrea**, nato a Torino il 9 febbraio 1959, domiciliato per la carica a Torino, piazza San Carlo n. 156, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Gestione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"Intesa Sanpaolo S.p.A."

con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato euro 6.646.547.922,56, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 00799960158, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 947156, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del Gruppo Bancario "*Intesa Sanpaolo*" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia,

mi chiede di far constare, per quanto infra al punto 1. dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Gestione regolarmente convocata con avviso inviato a tutti gli aventi diritto ai sensi di statuto in data 9 maggio 2011, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Scissione parziale di MONETA S.p.A. in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.*

(omissis)

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che la riunione del Consiglio di Gestione si svolge, per quanto concerne il primo punto dello stesso, come segue.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione il comparente, il quale constata e dà atto che:

- oltre a sè medesimo sono presenti i membri del Consiglio di Gestione signori: M. Sala, G. Costa, C. Passera, A. Benedetti, P. Campaioli, E. Catania, R. Firpo, ed E. Ottolenghi;

- assistono pure, per il Comitato per il Controllo: R. Casiraghi, P. Garibaldi, G.L. Ponzellini, e L. Torio; i Direttori Generali M. Morelli e G. Miccichè; il Consigliere di Sorveglianza F. Dalla Sega; il Segretario del Consiglio di Gestione: P. Luongo;

- ha scusato l'assenza G. Lubatti.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione validamente costituita, giusta la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, richiama anzitutto i contenuti del progetto di scissione parziale della società interamente controllata **Moneta S.p.A.**, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 2, in favore della deliberante **Intesa Sanpaolo S.p.A.**, redatto sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2010 e della relativa relazione illustrativa, documenti entrambi già presentati ed approvati nella riunione del Consiglio di Gestione del 18 gennaio 2011.

Una copia del progetto e della relazione illustrativa vengono al presente allegati sotto **"A"**.

Il Consiglio di Gestione, prosegue il Presidente, è ora chiamato ad approvare il progetto di scissione sopra citato ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, del codice civile (anche quale richiamato, in materia di scissione, dall'art. 2506-ter, quinto comma, del codice civile). Al proposito, il Presidente - anche ai fini di quanto previsto dal medesimo art. 2505 del codice civile - rammenta, dà atto e comunica che:

- l'art. 17.2 dello statuto sociale di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** prevede la competenza del Consiglio di Gestione, tra l'altro, per le deliberazioni concernenti *"la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a)";*

- la presente operazione di scissione non costituisce operazione strategica e pertanto non richiede l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ai sensi del precitato Articolo 25.1.2 lettera a) dello statuto sociale;

- Banca d'Italia con provvedimento prot. n. **0350222/11 del 21 aprile 2011**, (un esemplare della quale al presente verbale si allega in fotocopia sotto **"B"**) ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 385/93, l'operazione di scissione parziale proposta;

- il progetto di scissione, contenente quanto previsto dalla legge, è stato:

-- depositato presso il Registro delle Imprese di Torino in data 2 maggio 2011 ed iscritto in data 4 maggio 2011 per **Intesa Sanpaolo S.p.A.**;

-- depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 2 maggio 2011 ed iscritto in data 3 maggio 2011 per **Moneta S.p.A.**;

- non è pervenuta alla deliberante società beneficiaria **Intesa Sanpaolo S.p.A.** alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della scissione fosse adottata in sede assembleare ex art. 2502 del codice civile, essendosi al

proposito pure pubblicato un avviso recante l'informazione sull'esercizio di detto diritto su "Il Sole 24 Ore" del 3 maggio 2011;

- si è provveduto al tempestivo deposito presso la sede sociale della deliberante società dei documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile, in quanto applicabile, anche quale richiamato in materia di scissione dall'art. 2506-ter, quinto comma, del codice civile, sin dal 2 maggio 2011, fatta avvertenza che i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2010 (oggetto della pubblicità richiesta dalla legge) assunti a base della scissione sono stati approvati, rispettivamente, dal Consiglio di Sorveglianza di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** in data 5 aprile 2011 e dall'assemblea ordinaria di **Moneta S.p.A.** in data 23 marzo 2011;

- il progetto di scissione, le relazioni degli amministratori e i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2010, con le relative relazioni, delle società partecipanti alla scissione sono stati altresì inviati a Consob ed alla Borsa Italiana S.p.A. in data 2 maggio 2011.

Il Presidente, infine, comunica e precisa che, sempre ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2501-sexies del codice civile. Non esistono inoltre i presupposti per la applicazione della procedura di cui all'art. 2501-bis del codice civile.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Gestione,

- richiamati i bilanci al 31 dicembre 2010 delle società partecipanti alla scissione;

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Gestione;

unanime delibera

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 17.2 dello statuto sociale, il progetto di scissione parziale

della

Moneta S.p.A.

con unico socio, con sede in Bologna, via Indipendenza n. 2

a favore della società preesistente

Intesa Sanpaolo S.p.A.

con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156

sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci) secondo le modalità tutte indicate nel progetto di scissione stesso, al presente come sopra allegato sotto "A" - e da aversi qui per integralmente richiamato e riprodotto - e così, tra l'altro, con:

- assegnazione, secondo il principio della continuità contabile, a **Intesa Sanpaolo S.p.A.** della partecipazione detenuta da **Moneta S.p.A.** in **Setefi - Servizi Telematici Finanziari per il Terziario S.p.A.**, in forma abbreviata **SETEFI S.p.A.**, costituita da n. 162.500 (centosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- senza alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della scissione, da parte della beneficiaria **Intesa Sanpaolo S.p.A.** in quanto la stessa (possedeva e tuttora) possiede interamente e direttamente le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società scindenda, vigendo dunque il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter del codice civile.

Il tutto dato altresì atto che:

- non è prevista alcuna modifica statutaria nè della società scindenda **Moneta S.p.A.** nè della società beneficiaria **Intesa Sanpaolo S.p.A.** in dipendenza della presente scissione;

- non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla scissione;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione;

2.) di dare mandato a ciascun componente del Consiglio di Gestione, in via tra loro disgiunta, per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 del codice civile, l'atto di scissione, con facoltà altresì di stabilirne, nel rispetto di quanto previsto nel relativo progetto, la data di efficacia, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di scissione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione di quanto oggetto di scissione;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio passa a trattare gli altri punti dell'ordine dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato, provvedendosi a parte.

Sono le ore 8,10 (otto e dieci).

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine otto e della nona pagina sin qui.

F.to Andrea Beltratti

F.to Carlo Marchetti notaio

All. ^{cc} A¹¹ al n. 4482/4054 di rep.

Progetto di scissione parziale di
MONETA S.p.A.
in favore di
Intesa Sanpaolo S.p.A.

ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile



Cher...

Beltratti

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Società Scissa

MONETA S.p.A. (di seguito anche "MONETA" o "Società Scissa") con sede legale in Bologna, via Indipendenza, n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00436899, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 109.830.000,00, intermediario iscritto all'Elenco Generale di cui all'art. 106 D. Lgs. n. 385/93 al n. 35440 e all'Elenco Speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 385/93 al n. 32896.3, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

1.2. Società Beneficiaria

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "ISP" o "Società Beneficiaria"), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà, n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 6.646.547.922,56, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1. Statuto della Società Scissa

In dipendenza della scissione parziale di cui al presente progetto (di seguito anche la "Scissione"), non è prevista alcuna modifica statutaria della Società Scissa.

In allegato al presente progetto di Scissione, alla lettera "A", viene riportato lo statuto al momento vigente di MONETA.

2.2. Statuto della Società Beneficiaria

In dipendenza della Scissione non è prevista alcuna modifica statutaria della Società Beneficiaria.

In allegato al presente progetto di Scissione, alla lettera "B" viene riportato lo statuto al momento vigente di ISP.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

L'operazione di Scissione prevede l'assegnazione a ISP dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Scissa nella SETEFI S.p.A. costituita da n. 162.500 (centosessantadue milacinquecento) azioni ordinarie pari al 100% del capitale sociale della stessa (di seguito anche "la Partecipazione").

"SETEFI - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A." ovvero in forma abbreviata "SETEFI - S.p.A.", con sede legale in Milano, Viale Giulio Richard, 7, capitale sociale Euro 8.450.000,00 interamente versato, società con unico socio, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08449660581, soggetta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è un intermediario iscritto nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al numero 12345 e nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex art. 107 del predetto Decreto legislativo n. 385/93, al numero 19312.8.

L'assegnazione degli elementi patrimoniali della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Considerando che la Partecipazione è iscritta nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 24.972.690,01, l'assegnazione alla Società Beneficiaria del medesimo compendio determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa, mediante imputazione di un ammontare pari ad Euro 10.264.003,17 alla Riserva straordinaria e di un ammontare pari a Euro 14.708.686,84 a riduzione della Riserva Sovraprezzo mentre la Società Beneficiaria, stante quanto *infra* precisato *sub* 4. e nel rispetto del principio della continuità contabile, iscriverà nelle proprie scritture la partecipazione diretta in Setefi riducendo, correlativamente, il valore di carico della partecipazione nella Società Scissa.

4. ESCLUSIONE DELL'EMISSIONE DI AZIONI O QUOTE DA PARTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Poiché ISP detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa, considerato il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., non si darà luogo ad alcun aumento del capitale da parte della Società Beneficiaria per effetto della Scissione.

5. EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, terzo comma, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 e 2503 c.c., la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, n. 6) c.c., richiamato dall'art. 2506-quater c.c., dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per la Società Beneficiaria.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.



Allegato A al progetto di scissione: Statuto di MONETA S.p.A. al momento vigente
Allegato B al progetto di scissione: Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.A. al momento vigente

Torino - Bologna, 18 - 26 gennaio 2011

Moneta S.p.A.
Il Presidente
(Mario Boselli)

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Gestione
(Andrea Beltratti)



Moneta S.p.A. Sede Legale: Via Indipendenza, 2 40121 Bologna
Capitale Sociale Euro 109.830.000,00 i.v. Numero d'iscrizione
al Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02402101204
R.E.A. n. 436899 Elenco Generale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/93 (TUB)
n. 35440 Elenco Speciale Banca d'Italia n. 32896.3 Appartenente al
gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Articolo 1 Denominazione

La Società è denominata "MONETA S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica, ed è costituita in forma di Società per Azioni.

La Società fa parte del Gruppo Bancario "INTESA SANPAOLO". In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Società può detenere partecipazioni di controllo in società facenti parte del Gruppo Bancario, nonché partecipazioni di altra natura. In relazione a tale veste di sub-holding la Società svolgerà il ruolo di coordinamento delle società controllate.

Nell'esercizio di tale funzione la Società è tenuta a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione utili per l'emanazione delle disposizioni, nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Articolo 2 Sede Legale

La sede legale della Società è in Bologna.

La Società potrà istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanze in Italia.

Articolo 3 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).



Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 4 Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività finanziaria nei confronti del pubblico, in tutte le forme previste e disciplinate dall'articolo 106 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e relative disposizioni attuative, e in particolare:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, tra esse comprese l'erogazione del credito al consumo;
- la prestazione di servizi di pagamento;
- l'assunzione di partecipazioni.

La Società potrà compiere le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale - con l'esclusione del rilascio di garanzie di qualsivoglia genere in favore di terzi - nonché fornire servizi di natura tecnica, amministrativa e contabile connessi alle attività sopra indicate, eventualmente anche a favore di società controllate; essa potrà inoltre compiere ogni altra operazione ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 109.830.000,00 (centonovemilioniottocentotrentamila virgola zero zero) interamente versato e diviso in n. 10.983.000 (diecimilioni novacentottantatremila) azioni ordinarie nominative da nominali euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Articolo 6 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Articolo 7 Domicilio Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dall'ultima annotazione sul libro Soci od in quello successivamente comunicato per iscritto.

Articolo 8 Convocazione Assemblea e validità delle Deliberazioni

L'Assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

Per quanto concerne la validità di costituzione, le maggioranze deliberative, il diritto di intervento o rappresentanza, l'oggetto e la validità delle deliberazioni e la redazione dei verbali, si osservano le norme di legge.

Possono intervenire all'Assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine predetto, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, potrà essere elevato a 180 giorni.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.



CORONA

Beltina

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;

- il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente o - in assenza anche di questi - da una persona designata dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In caso di sua assenza o impedimento, è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando, per la redazione del verbale, sia designato, ai sensi di legge o per volontà del Presidente, un notaio designato dallo stesso Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da un notaio e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 10 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli Amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltra qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.



Articolo 11 Cariche

Il Consiglio di Amministrazione, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, nomina, fra i suoi componenti, il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Amministratore Delegato nonché il Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 12 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ed è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Beltracchi

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

Articolo 13 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea dei Soci.

Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono formare oggetto di delega - se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche,
- la nomina alle cariche di Direttore Generale, di Vice Direttore Generale nonché dei Dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei Regolamenti interni.

Oltre alle competenze esclusive di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, uffici di rappresentanza e unità operative comunque denominate;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì i limiti di competenza del personale per operazioni di credito e per affari di gestione corrente e le modalità con le quali i soggetti investiti di delega possono subdelegare parte dei poteri loro conferiti.

Per quanto riguarda le attività di credito, potranno essere delegati poteri di delibera e di erogazione a enti creditizi del Gruppo e relativo personale, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione tra le parti.

Il Consiglio definisce le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari di deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce a norma dell'art. 11, può assumere, su proposta dell'Amministratore Delegato, o del Direttore Generale, se nominati, ovvero - in mancanza - di intesa con altro Consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza di quest'ultimo.


Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo competente nella sua prima riunione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 14 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.



Beltratti

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fanno constare da processo verbale da iscriversi in apposito libro tenuto a norma di legge che viene sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 15 Delega di poteri

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri, ad eccezione di quelli ad esso strettamente riservati, ad uno o più dei suoi membri fissandone le attribuzioni.

Può inoltre, nelle forme di legge, nominare direttori, anche generali, dirigenti e procuratori, determinandone i poteri in relazione a specifici atti o a specifiche categorie di atti e determinandone i compensi.

Articolo 16 Firma e rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, di qualunque grado e giurisdizione, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce, se nominato.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

All'Amministratore Delegato, se nominato, spetta la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, di qualunque grado e giurisdizione, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti.

La firma e la rappresentanza della Società possono inoltre essere delegate, nelle forme di legge, ai direttori, anche generali, ai dirigenti ed ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.

Nei limiti dei poteri loro spettanti per Statuto o ad essi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione il Presidente, il Vice Presidente e l' Amministratore Delegato, ove nominati, possono rilasciare a dipendenti od a terzi procure speciali o deleghe per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 17 Compensi

Agli Amministratori spetta un compenso stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, entro il limite dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea per la remunerazione di tutti gli Amministratori.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle eventuali spese occasionate dalla carica.

Articolo 18 Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci nomina un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente; devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Per la nomina dei Sindaci, la determinazione del loro compenso, la durata dell'ufficio, la cessazione, la sostituzione e la revoca si osservano le norme di legge.


I Sindaci hanno diritto al rimborso delle eventuali spese occasionate dalla carica.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per videoconferenza. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19 Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per il conferimento e la revoca dell'incarico, le funzioni, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia.



Articolo 20 Esercizio Sociale e ripartizione utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio da compilarsi con l'osservanza delle norme di legge. L'utile netto residuo, del quale l'Assemblea deliberi la distribuzione dopo l'assegnazione del 5% alla riserva legale finché essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è ripartito fra tutti i Soci, salva diversa destinazione. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità, si intendono prescritti a favore della Società.

Articolo 21 Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22 Disposizioni generali

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

INTESA  SANPAOLO



STATUTO

00

INTESA SANPAOLO S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede sociale Torino, Piazza San Carlo n. 156

Capitale Sociale Euro 6.646.547.922,56

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
e Codice Fiscale 00799960158, Partita IVA 10810700152

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino in data 21 maggio 2009

2-0k MA

STATUTO

INDICE

TITOLO I	5
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	5
Articolo 1. Denominazione.	5
Articolo 2. Sede.	5
Articolo 3. Durata.	5
TITOLO II	5
OGGETTO SOCIALE	5
Articolo 4. Oggetto sociale.	5
TITOLO III	6
CAPITALE E AZIONI	6
Articolo 5. Capitale sociale.	6
Articolo 6. Domicilio degli azionisti.	6
TITOLO IV	7
ASSEMBLEA	7
Articolo 7. Assemblea.	7
Articolo 8. Convocazione.	7
Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.	8
Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.	9
Articolo 11. Validità delle deliberazioni.	9
TITOLO V	10
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	10
Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.	10
<i>SEZIONE PRIMA – CONSIGLIO DI GESTIONE</i>	10
Articolo 13. Consiglio di Gestione.	10
13.1. – Composizione.	10
13.2. – Requisiti e incompatibilità.	10
13.3. – Durata.	11
13.4. – Integrazione.	11
13.5. – Sostituzioni.	11
13.6. – Revoca.	11
13.7. – Simul stabunt simul cadent.	11
13.8. – Cessazione.	11
13.9. – Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.	12
Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.	12
Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.	12
Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.	12
16.1. – Luogo e convocazione.	12
16.2. – Avviso di convocazione.	13
16.3. – Riunioni.	13
16.4. – Validità e maggioranza.	13
16.5. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	13

16.6. – Verbali e copie.	14
Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.	14
17.1. – Gestione della Società.	14
17.2. – Competenze non delegabili.	14
17.3. – Deleghe.	16
17.4. – Credito speciale e agevolato.	16
17.5. – Esercizio delle deleghe.	16
17.6. – Informativa.	16
17.7. – Informativa al Consiglio di Sorveglianza.	16
Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.	18
Articolo 19. Consigliere Delegato.	18
Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.	18
Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.	19
<i>SEZIONE II – CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</i>	
Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.	20
22.1. – Composizione.	20
22.2. – Integrazione.	20
22.3. – Durata.	21
Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.	21
23.1. -- Liste di candidature.	21
23.2. – votazione.	22
23.3. – Parità di quoziente e ballottaggio.	22
23.4. – Meccanismo suppletivo.	22
23.5. – Consigliere nominato dalla minoranza.	23
23.6. – Lista unica.	23
23.7. – Assenza di liste.	23
23.8. – Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.	23
23.9. – Sostituzioni.	23
23.10. – Incompatibilità.	23
23.11. – Simul stabunt simul cadent.	24
23.12. – Revoca.	24
23.13. – Compensi.	24
Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.	24
24.1. – Convocazione.	24
24.2. – Cadenza.	24
24.3. – Richiesta di convocazione.	24
24.4. – Luogo.	25
24.5. – Avviso di convocazione.	25
24.6. – Riunioni.	25
24.7. – Validità e maggioranza.	25
24.8. – Deliberazioni a maggioranza qualificata.	25
24.9. – Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.	25
24.10. -- Verbali e copie.	26
Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza	26
25.1. – Materie di competenza.	26
25.2. – Altre materia di competenza.	29



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

25.3. – Poteri di vigilanza.	29
25.4. – Comitato per il Controllo.	29
25.5. – Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni.	30
25.6. – Altri Comitati.	30
Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.	30
Articolo 27. Direttori Generali.	32
TITOLO VI	32
BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO	32
Articolo 28. Bilancio e utili.	32
Articolo 29. Azioni di risparmio.	33
TITOLO VII	34
CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE	34
Articolo 30. Controllo Contabile.	34
Articolo 31. Recesso.	34
Articolo 32. Scioglimento.	34
Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.	34
TITOLO VIII	35
NORME TRANSITORIE	35
Articolo 34. Prime nomine.	35
Articolo 35. Requisiti statutarî di onorabilità, professionalità e indipendenza.	36
35.1. – Disposizione transitoria.	36
35.2. – Requisiti di onorabilità.	36
35.3. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.	36
35.4. – Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.	36
Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.	37
TITOLO IX	37
DISPOSIZIONE FINALE	37
Articolo 37. Disposizione finale.	37

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina "Intesa Sanpaolo S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la "Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale", la "Funzione Internal Audit" e la "Segreteria Generale" saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società



Ch...

Rot. AA

controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367



0

2004.11.11

cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, con esclusione di quelli sui quali la deliberazione dell'Assemblea avviene su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di una relazione o di un progetto da esso predisposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei Soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.



Over

Notario

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono

per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per



Cher...

Balt...

la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9. -Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.


16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.



Ca.

Belt. M

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;

- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- s) la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi dell'Articolo 25.1.1 lettera d);
- t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i consiglieri esecutivi;
- u) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- v) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.
- Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione



Robt. M

nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.



De

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso Articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più

h-OL AA

anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

- a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e
- b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.



20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'U'.

Handwritten signature or initials.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi

componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare copia delle certificazioni attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari;

b) ciascun Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;



Over

2017/2018

d) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.



23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento

Bestub

dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.



24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Red. F. n. 1/1

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni ai sensi dell'Articolo 15, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
 - I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;
 - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
 - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
 - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;



Molt. ab

(vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.

b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;

c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;

b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;

e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;

b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.


Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di



00

Peltratt

ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;

c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;

d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;

e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;

f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;

h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;

i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;

l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;

m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";

n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.



Car

Baltrod

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.



De...or...

Redt...AA

TITOLO VII

CONTROLLO CONTABILE – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Controllo Contabile.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 34. Prime nomine.

Anche in deroga allo Statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., i Consiglieri di Sorveglianza in numero di 19 saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria della Società Incorporante applicando le disposizioni di cui alla presente norma transitoria.

Gli azionisti saranno invitati a depositare entro quindici giorni dall'assemblea ordinaria di Banca Intesa S.p.A. liste di candidati muniti dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Articolo. In particolare il candidato elencato al numero 2 di ciascuna lista dovrà essere munito dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. ed essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio. Dei successivi candidati di ogni lista almeno tre dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dal predetto Codice di Autodisciplina e due essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Per la soglia di possesso azionario necessario alla presentazione delle liste e per ogni altra modalità e requisito per la presentazione delle liste si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto di Banca Intesa S.p.A. vigente al momento dell'Assemblea straordinaria chiamata ad approvare il progetto di fusione.

Risulteranno eletti i primi 18 candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato tratto dalla lista che ha riportato il secondo maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista tutti i 19 componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti da tale lista.

Il Presidente e i due Vice Presidenti saranno nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

La nomina dei predetti 19 Consiglieri di Sorveglianza sarà efficace dal momento di efficacia della fusione. Il Consiglio di Sorveglianza in carica nomina senza indugio il Consiglio di Gestione.

Successivamente alla efficacia della fusione tuttavia, al fine di consentire la più diffusa partecipazione all'elezione di due altri Consiglieri, sarà convocata un'assemblea ordinaria chiamata a deliberare ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza, i quali pure rimarranno in carica 3 esercizi (fatta eccezione della porzione di esercizio intercorrente tra l'efficacia della fusione e l'efficacia della loro nomina), e scadranno pertanto insieme ai 19



Cell. c.

Belf. o. A.

Consiglieri di cui sopra. La nomina degli ulteriori 2 Consiglieri di Sorveglianza avverrà pure con la procedura di voto di lista quale disciplinata dallo statuto per allora vigente, fatta avvertenza che:

- (i) i candidati dovranno possedere unicamente i requisiti previsti per tutti e ciascuno dei Consiglieri di Sorveglianza, e che
- (ii) la percentuale di partecipazione azionaria richiesta per la presentazione di lista sarà almeno dell'1%, ma non potrà eccedere il 3% del capitale sociale.

Articolo 35. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

35.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

35.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

35.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.


I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

35.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 36. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.



TITOLO IX

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37. Disposizione finale.

37.1- In applicazione della norma transitoria contenuta nell'Articolo 34 dello Statuto, i primi Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria della incorporante Banca Intesa tenutasi in data 1° dicembre 2006 e sono entrati in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in Banca Intesa S.p.A. di Sanpaolo IMI S.p.A. e della corrispondente efficacia dello Statuto.

37.2.- La costituzione delle Commissioni di cui all'art. 17.2 lettera s) e l'indicazione dei Consiglieri esecutivi di cui all'art. 25.1.1. lettera d) sono da effettuarsi a partire dalla nomina dell'intero Consiglio di Gestione successiva all'assemblea del 30 aprile 2009.

Pertanto, sino ad allora il Consiglio di Gestione può costituire Comitati o Commissioni con funzioni consultive.

Handwritten signature

Handwritten signature



**Relazione del Consiglio di Gestione
sulla scissione parziale di MONETA S.p.A.
in favore di
Intesa Sanpaolo S.p.A.**

ai sensi dell'art. 2506-ter del codice civile

Carissimi

Beltratti

1. INTRODUZIONE

La presente relazione descrive l'operazione di scissione parziale di MONETA S.p.A. (di seguito anche "MONETA" o "Società Scissa"), controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo", "ISP" o "Società Beneficiaria"), della partecipazione totalitaria in SETEFI S.p.A. (di seguito anche "SETEFI"), detenuta da MONETA, a favore della Intesa Sanpaolo medesima.

Tale operazione (di seguito anche la "Scissione") si inquadra nell'ambito del progetto di ristrutturazione del comparto del credito al consumo di Gruppo.

Le motivazioni strategiche e le modalità realizzative dell'operazione sono, di seguito, più diffusamente illustrate.

2. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA

MONETA S.p.A. con sede legale in Bologna, via Indipendenza, n. 2, codice fiscale 02402101204, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00436899, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 109.830.000,00, intermediario iscritto all'Elenco Generale di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito anche "TUB") al n. 35440 e all'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del TUB al n. 32896.3, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

MONETA è una società specializzata nel settore del credito al consumo ed, in particolare, nell'erogazione di prestiti finalizzati, prestiti personali, carte di credito *revolving* alla rete Intesa Sanpaolo.

Per quanto attinente la gestione dei canali e lo sviluppo dei prodotti, MONETA opera da sempre in stretta sinergia progettuale con la Capogruppo Intesa Sanpaolo.

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIA

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Monte di Pietà 8, con capitale sociale di Euro 6.646.547.922,56 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, P. IVA n. 10810700152, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche "il Gruppo") è il maggiore gruppo bancario in Italia con circa 11,3 milioni di clienti e 5.900 sportelli e uno dei principali in Europa. Intesa Sanpaolo nasce dalla fusione, perfezionata il 1° gennaio 2007, di Sanpaolo IMI S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. – due banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di consolidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi a livello nazionale. Il Gruppo Intesa nella sua configurazione prima della fusione è infatti il risultato di una serie di operazioni di integrazione completate con successo: nasce nel 1998 dall'integrazione di Cariplo e Ambroveneto, cui fa seguito nel 1999 l'Offerta Pubblica di Scambio sul 70% della Banca Commerciale Italiana, successivamente incorporata nel 2001. Il Gruppo Sanpaolo IMI è il risultato della fusione tra l'Istituto Bancario San Paolo di Torino e

l'Istituto Mobiliare Italiano, avvenuta nel 1998, e delle successive integrazioni del Banco di Napoli nel 2000 e del Gruppo Cardine nel 2002.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il leader italiano nelle attività finanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nell'intermediazione bancaria (con una quota del 16% dei prestiti e del 17% dei depositi), nei fondi pensione (23%), nella bancassicurazione (25%), nel risparmio gestito (26%) e nel factoring (26%).

Inoltre, all'estero il Gruppo opera con circa 1.800 sportelli e 8,6 milioni di clienti tramite le sue controllate locali, che si collocano tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi dell'Europa centro-orientale e nel bacino del Mediterraneo: al primo posto in Serbia, al secondo in Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto e in Ungheria, al sesto in Bosnia-Erzegovina, al nono in Slovenia.

Il Gruppo dispone di una solida base patrimoniale con un Core Tier I ratio al 7,7%, un Tier I ratio al 8,9% e il coefficiente patrimoniale totale al 12,5%, calcolati sulla base dei dati al 30 settembre 2010.

Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo, pari a Euro 6.646.547.922,56, è interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui:

- n. 11.849.332.367 azioni ordinarie
- n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili

Le azioni Intesa Sanpaolo S.p.A. sono quotate presso la Borsa Italiana SpA ("Mercato Telematico Azionario").

2.2.1. La struttura del Gruppo ed i settori di attività

Il modello organizzativo si fonda su una Capogruppo che svolge attività operativa, in via diretta ovvero attraverso società controllate. Esso si articola nelle seguenti *business unit*:

- Banca dei Territori - che include le banche controllate italiane - si basa su un modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione dei marchi regionali, il potenziamento del presidio commerciale locale e il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole imprese e i professionisti, le PMI e gli enti *nonprofit*. Il private banking, la bancassicurazione e il credito industriale rientrano tra le attività di questa Divisione;
- Corporate e Investment Banking ha come *mission* il supporto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un'ottica di medio/lungo termine, su basi nazionali ed internazionali, proponendosi come "partner globale", con una profonda comprensione delle strategie aziendali e con un'offerta completa di servizi. La Divisione include le attività di M&A, finanza strutturata e *capital markets* (svolte tramite Banca IMI), nonché di *merchant banking* ed è presente in 29 Paesi a supporto dell'attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata costituita da filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di *corporate banking*;
- Banche Estere include le controllate che svolgono attività di *retail e commercial banking* nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Grecia (la filiale di Atene di Intesa Sanpaolo Bank Albania), Repubblica Ceca (la filiale di Praga della VUB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank Romania e Banca CR Firenze Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VUB Banka), Slovenia (Banka Koper), Ucraina (Pravex-Bank) e Ungheria (CIB Bank);



Amor

Beltrott

- nel settore *public finance* il Gruppo è attivo con la controllata Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo, che opera nel finanziamento delle infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità con *team* specialistici di prodotto e una rete territoriale dedicata. Facendo leva sulle competenze distintive e sulla massa critica sviluppate in Italia in questo settore, il Gruppo intende perseguire opportunità di sviluppo all'estero, con particolare riferimento al finanziamento di opere pubbliche in Paesi strategici per il Gruppo;
- Eurizon Capital è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell'attività di *asset management*, leader in Italia;
- Banca Fideuram è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nell'attività di *asset gathering* al servizio della clientela con un potenziale di risparmio medio/alto, svolta dalla rete di promotori finanziari leader in Italia.

3. LA PARTECIPAZIONE OGGETTO DI SCISSIONE

L'operazione di Scissione prevede l'assegnazione a ISP dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Scissa nella SETEFI S.p.A. costituita da n. 162.500 (centosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 100% del capitale sociale della stessa (di seguito anche "la Partecipazione").

"**SETEFI - SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO S.p.A.**" ovvero in forma abbreviata "**SETEFI - S.p.A.**", con sede legale in Milano, Viale Giulio Richard, 7, capitale sociale Euro 8.450.000,00 interamente versato, società con unico socio, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08449660581, soggetta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è un intermediario iscritto nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 al numero 12345 e nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari ex art. 107 dello stesso D. Lgs. n. 385/93, al numero 19312.8.

Si precisa che SETEFI è la società del gruppo specializzata nelle attività di monetica e servizi di pagamento prestate prevalentemente in Italia.

4. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE, OBIETTIVI GESTIONALI E PROGRAMMI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

Nel 2008 l'intera partecipazione nella SETEFI, allora detenuta direttamente da Intesa Sanpaolo, fu conferita a MONETA nell'ambito del progetto di sviluppo che prevedeva l'accentramento nella stessa delle attività di credito al consumo dedicate alla clientela *captive* con l'obiettivo di sviluppare sinergie di processo fra la gestione delle carte ed il credito *revolving* e la focalizzazione sulla controllata NEOS Finance S.p.A. delle attività della specie indirizzate alla clientela *non captive*.

Il comparto del credito al consumo è stato recentemente oggetto di una rivisitazione strategica e organizzativa nell'ambito del Gruppo ISP anche al fine di garantire la piena coerenza con la nuova normativa settoriale.

A tal fine, il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo del 14 dicembre 2010 ha approvato nuove linee di sviluppo che prevedono sostanzialmente:

a) un rafforzamento dell'offerta di prodotti destinati al "segmento *captive*", realizzato da MONETA in stretto coordinamento ed integrazione con le strutture commerciali della Banca dei Territori;

b) il mantenimento di un'offerta destinata a clientela "*non captive*" confermando il ruolo della Neos Finance S.p.A. come unità specializzata dotata di propria rete.

SETEFI non è stata compresa nel predetto programma evolutivo. La società, che ha avviato l'iter per la trasformazione in Istituto di Pagamento ai sensi della normativa vigente, opera in autonomia, nell'ambito della Divisione Banca dei Territori, secondo linee di sviluppo indipendenti e svincolate da MONETA sia sotto il profilo degli obiettivi commerciali sia sotto l'aspetto tecnico-organizzativo.

In tale ottica, il trasferimento del controllo azionario direttamente alla Capogruppo permetterà di sviluppare l'eccellenza nella realizzazione e gestione operativa di prodotti di monetica a supporto delle Divisioni Banca dei Territori e Corporate e Investment Banking.

5. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

Come sopra detto, per effetto della Scissione a ISP sarà assegnata l'intera partecipazione detenuta dalla Società Scissa nella SETEFI costituita da n. 162.500 (centosessantaduemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 100% del capitale sociale di quest'ultima.

L'assegnazione della Partecipazione avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Considerando che la Partecipazione è iscritta nei libri contabili della Società Scissa al valore di Euro 24.972.690,01, l'assegnazione alla Società Beneficiaria del medesimo compendio determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della Società Scissa, mediante imputazione di un ammontare pari ad Euro 10.264.003,17 alla Riserva straordinaria e di un ammontare pari a Euro 14.708.686,84 a riduzione della Riserva Sovraprezzo mentre la Società Beneficiaria, stante quanto *infra* precisato e nel rispetto del principio della continuità contabile, iscriverà nelle proprie scritture la partecipazione diretta in Setefi al valore sopra indicato, riducendo, correlativamente, il valore di carico della partecipazione nella Società Scissa.

Poiché ISP detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa, considerato il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504-ter, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c., non si darà luogo ad alcun aumento del capitale della Società Beneficiaria ad esito della Scissione.

Ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2506-ter, c.c., si attesta che il valore effettivo della Partecipazione assegnata per effetto della Scissione è almeno pari al relativo valore contabile.

6. PROFILI GIURIDICI

L'operazione configura una scissione parziale di MONETA ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2506 e ss. c.c. e si realizzerà mediante assegnazione a ISP della Partecipazione come sopra descritta.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La Scissione si realizzerà sulla base del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 delle società partecipanti all'operazione, che sostituirà la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2506-*ter*, comma 1, c.c..

Non sono previste modifiche statutarie derivanti dalla Scissione né per la Società Scissa né per la Società Beneficiaria. In allegato al Progetto di Scissione sono riportati alla lettera "A" e "B", rispettivamente, gli statuti attualmente vigenti di MONETA e ISP.

La Scissione è soggetta al rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 385/93. Pertanto l'iscrizione ai sensi dell'art. 2506 *bis*, comma 5, c.c., del progetto di Scissione nei competenti Registri delle Imprese non potrà avere luogo sino a quando non sia stato rilasciato tale provvedimento autorizzativo.

La Scissione verrà sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Gestione di ISP, conformemente a quanto previsto dall'art. 17.2 dello Statuto della Banca. Ciò a meno che i soci di ISP, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, non richiedano (ai sensi dell'art. 2505, comma 3, c.c.) – entro otto giorni da quando il progetto di Scissione sarà depositato presso il Registro delle Imprese – che la deliberazione di approvazione della Scissione venga adottata dall'assemblea straordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, terzo comma, TUB e 2503 c.c., la Scissione potrà essere attuata solo dopo quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di Scissione, termine riservato per l'opposizione dei creditori.

Gli effetti della Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* c.c., decorreranno dall'ultima delle date delle iscrizioni dell'atto di Scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di Scissione.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 6), c.c., richiamato dall'art. 2506-*quater*, c.c., dalla stessa data saranno imputati al bilancio della Società Beneficiaria gli effetti contabili della Scissione.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Scissa né per la Società Beneficiaria, né vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

La Scissione non comporterà alcuna variazione nella composizione dell'azionariato di ISP. La Scissione non comporterà effetti sugli impegni assunti dal socio di ISP Crédit Agricole S.A. nei confronti della stessa Intesa Sanpaolo in data 22 febbraio 2010.

La Scissione non darà luogo a recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c.

7. PROFILI FISCALI

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/86, la Scissione non dà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della Società Scissa trasferiti alla Società Beneficiaria.

Il compendio oggetto di Scissione trasferito alla Società Beneficiaria conserva i valori fiscalmente riconosciuti presso la Società Scissa.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 173 del TUIR, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della Società Scissa debbono essere ricostituite dalla Società Beneficiaria

in proporzione alla quota di patrimonio trasferita e, corrispondentemente, le riserve della Società Scissa si riducono.


Ai fini delle imposte sui redditi l'efficacia della Scissione non è retroattiva e coincide con quella stabilita ai sensi dell'art. 2506-*quater* c.c.

Trattandosi di scissione parziale, gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute su redditi altrui rimangono in capo alla Società Scissa, mentre le posizioni soggettive della Società Scissa e i relativi obblighi strumentali sono ripartiti fra la stessa Società Scissa e la Società Beneficiaria in proporzione delle rispettive quote di patrimonio contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificatamente, o per insiemi, agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

La Scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/72, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Torino, 18 gennaio 2011

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Gestione
(Andrea Beltratti)





AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI II (023)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto Moneta SpA (Gruppo ISP). Provvedimento. Scissione parziale a favore di Intesa Sanpaolo.



Con lettera del 21.1.2011, pervenuta il successivo 22.1.2011, Intesa Sanpaolo, in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione - ex art. 57 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) - alla scissione parziale della propria controllata totalitaria Moneta a favore della stessa capogruppo relativa alla partecipazione pure totalitaria in SETEFI SpA.

Secondo quanto riferito, l'iniziativa in esame - deliberata dal Consiglio di Gestione di ISP e dal Consiglio di Amministrazione di Moneta, rispettivamente, in data 18.1.2011 e 26.1.2011 - si inquadra nel progetto di riassetto del comparto del credito al consumo e della monetica approvato dal Consiglio di Gestione di ISP il 14.12.2010.

La scissione, che sarà realizzata in continuità di valori contabili e non darà luogo ad aumenti di capitale da parte della beneficiaria, si perfezionerà entro il mese di maggio 2011.

In proposito:

- visto l'art. 57 TUB in materia di fusioni e scissioni alle quali prendono parte le banche,
- viste le Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 229/1999, Tit. III, Cap. 4),
- considerate le motivazioni addotte a sostegno dell'iniziativa e i suoi contenuti riflessi sulla situazione tecnico-organizzativa del Gruppo Intesa Sanpaolo,
- tenuto conto dell'esito dell'istruttoria,

si autorizza la scissione parziale di Moneta relativa alla partecipazione totalitaria in SETEFI a favore di Intesa Sanpaolo.

Resta fermo che ogni valutazione sui profili dell'operazione diversi da quelli di vigilanza fa carico in via esclusiva agli organi aziendali.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a
sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile di registrazione per
il Registro Imprese di Torino

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 19 maggio 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.